

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO**

INDICE

1. Fonti.....	3
2. Premessa: documenti correlati e specificità	3
3. Finalità educative	3
4. Prevenzione	4
5. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari	4
6. Sanzioni	5
6.1. Principi generali	5
6.2. Tipologia delle sanzioni	5
7. Organi competenti a comminare le sanzioni	8
8. Comportamenti sanzionabili, sanzioni e organi deputati a comminarle	9
9. Procedimento disciplinare.....	22
10. Impugnazioni.....	22
10.1. Organo di garanzia interno all'Istituto	22
10.2. Organo di Garanzia regionale	23

1. Fonti

- L. 584/1975: divieto fumo nelle aule scolastiche
- L. n 241/1990: Legge sul procedimento amministrativo
- D. Lgs. N. 297/1994, art. 328: Disciplina degli alunni
- D.P.R. 24-6-98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- L. n. 3/2003, art. 51: tutela salute dei non fumatori
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- Protocollo di intesa P.I. del 10/10/2007: iniziative volte a prevenire e contrastare fenomeni di violenza e di intolleranza tra i giovani nelle istituzioni scolastiche
- Direttiva P.I. n. 104/2007: uso telefoni cellulari
- Nota MIUR n. 3602 del 4/07/2008: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- Chiarimenti e indicazioni dell'Ufficio Legale dell'USR Lombardia del 30/05/2013 in merito a D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 " Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
- D.Lgs. n. 104 del 12/09/2013, art. 4: tutela della salute nelle scuole
- Codice Penale

2. Premessa: documenti correlati e specificità

2.1. Il presente Regolamento è strettamente connesso allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia, al Regolamento sulla frequenza scolastica, al Regolamento sull'uso degli strumenti digitali e dei canali telematici, al Regolamento sul divieto di fumo.

2.2. In esso vengono esplicitati i comportamenti che infrangono le norme contemplate nei vari Regolamenti citati al comma precedente, le sanzioni previste a riparazione delle infrazioni commesse, gli organi preposti a comminarle e le modalità per impugnare le decisioni assunte da tali organi, qualora non venissero considerate eque dai destinatari delle stesse.

3. Finalità educative

3.1. A fondamento di questo Regolamento sta un'esigenza formativa che costituisce la mission fondamentale della scuola. Nel contempo la declinazione dei comportamenti non accettabili e delle sanzioni ad essi connesse evidenzia che il mancato rispetto delle regole stabilite chiama in causa la responsabilità

dell'individuo il quale viene indotto a ravvedersi e, per quanto possibile, a riparare il danno arrecato alla comunità scolastica.

3.2. La scuola, attraverso principalmente i docenti ma grazie anche all'apporto di tutto il personale ATA, informa adeguatamente e costantemente gli studenti in merito alle regole che l'Istituto si è dato, oltre a quelle vigenti nel più ampio contesto sociale, e vigila affinché vengano rispettate, mirando alla formazione del carattere della persona e delle virtù del cittadino.

3.3. L'Istituto valorizza il dialogo quale strumento fondamentale per sensibilizzare gli studenti al rispetto altrui e al buon uso dei beni esistenti, per favorire la mediazione dei conflitti interpersonali e la ricerca di soluzioni che ne consentano il superamento positivo e per accompagnare lo studente sanzionato in un percorso di crescita formativa, di sviluppo del senso di responsabilità personale e delle capacità di autoregolazione dei propri comportamenti e atteggiamenti.

4. Prevenzione

4.1. Strettamente associato alla finalità educativa, è l'intento volto a prevenire comportamenti scorretti, che si concretizza, oltre che attraverso la pratica del dialogo già menzionato al punto precedente, anche tramite l'organizzazione di iniziative mirate.

4.2. In tale prospettiva, l'Istituto attiva uno sportello psico-pedagogico, gestito da un'esperta appositamente incaricata, al quale possono accedere gli studenti che vivono situazioni di disagio, per esporre i propri problemi e ricevere stimoli a superarli.

4.3. Vengono organizzati, periodicamente e per classi-filtro, percorsi di educazione alla cittadinanza, alla legalità, all'uso corretto dei canali telematici e dei social network, alla prevenzione delle sostanze psicotrope/stupefacenti, alla corretta alimentazione, all'educazione all'affettività e alla sessualità.

5. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

5.1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari vengono desunti dallo Statuto delle studentesse e degli Studenti e dalla normativa emanata a livello nazionale e richiamata al primo punto (Fonti), oltre che dai vari Regolamenti approvati dall'Istituto (Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia, Regolamento sulla frequenza scolastica, Regolamento sull'uso degli strumenti digitali e dei canali telematici).

5.2. Vengono individuate sei categorie generali di comportamenti scorretti (verso le persone, verso la comunità scolastica e le sue regole, verso il proprio ruolo di studente, verso gli ambienti e i beni esistenti, verso l'uso dei media

digitali e reati), per ognuna delle quali vengono indicati i comportamenti specifici.

5.3. Al punto 8. vengono riportati analiticamente i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, contestualmente alle relative sanzioni previste e agli organi incaricati di comminarle.

6. Sanzioni

6.1. Principi generali

6.1.1 Nell'irrogazione delle sanzioni vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti che connotano la responsabilità/colpa del soggetto: natura/gravità del comportamento scorretto, intenzionalità e recidività.

6.1.2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, non punitiva ma costruttiva; essi devono essere tempestivi, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale o, in alternativa, compiti che arrechino vantaggio alla comunità scolastica.

6.1.3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

6.1.4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive nei confronti degli altri.

6.1.5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività finalizzate a vantaggio della comunità scolastica.

6.1.6. Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, la persona che l'ha rilevato è tenuta ad informare il Dirigente Scolastico, il quale provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del Codice Penale.

6.2. Tipologia delle sanzioni

6.2.1. Le sanzioni vengono graduate a seconda della natura/gravità del comportamento, della responsabilità soggettiva e della recidività.

6.2.2. Si ricorre al richiamo orale per comportamenti scorretti ma non gravi; in via generale è di competenza del docente rilevarli e provvedere alla sanzione.

6.2.3. Si ricorre al richiamo scritto in caso di comportamenti scorretti lievi ma ripetuti; in via generale è di competenza del docente rilevarli e riportare la sanzione sul registro elettronico.

6.2.4. È prevista una comunicazione scritta alla famiglia, a cura del Dirigente Scolastico, in caso di comportamenti scorretti di una certa gravità e/o persistente recidività.

6.2.5. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni – che va deliberato dal Consiglio di Classe - viene previsto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica.

6.2.6. In base alla finalità educativa del presente Regolamento disciplinare (vedi art. 3.2.), in sostituzione o come misura accessoria che si accompagna alla sanzione dell'allontanamento temporaneo di cui al comma precedente (art. 6.2.5.), possono essere previste, a seconda della tipologia dell'infrazione e delle condizioni organizzative dell'Istituto e del contesto territoriale attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati o altri compiti mirati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dei comportamenti scorretti da lui assunti.

6.2.7. In caso di applicazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti 6.2.5. e 6.2.6., bisognerà evitare che si determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto dalla normativa per la validità dell'anno scolastico.

6.2.8. In caso di danni provocati a strutture, strumenti e materiali, la sanzione potrà consistere nella riparazione del danno o, se non fosse possibile, nella corresponsione di una somma equivalente al costo dei danni arrecati.

6.2.9. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni – su decisione del Consiglio d'Istituto – va disposto quando vengono commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure quando vi è una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione e al permanere della situazione di pericolo.

6.2.10. L'iniziativa disciplinare della scuola di cui al comma precedente (6.2.8.) viene adottata indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente.

6.2.11. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove e non appena possibile, nella comunità scolastica.

6.2.12. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico - che deve essere deliberato Consiglio d'Istituto - viene disposto quando concorrono le seguenti condizioni: a. ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; b. impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

6.2.13. Nei casi più gravi di quelli previsti al punto 6.2.12., il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

6.2.14. Ogni sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell'istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

6.2.15. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria; più grave è la sanzione più è doveroso essere accurati nelle motivazioni, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.

6.2.16. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, vanno esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.☐

6.2.17. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel rispettivo fascicolo personale, che, in caso di trasferimento, verrà trasmesso alla scuola ricevente. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, che segue anzi il suo iter fino alla conclusione. Comunque, al fine di non creare pregiudizio nei confronti dello studente che passi ad altra scuola, si adotterà una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che l'hanno visto coinvolto.

6.2.17. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a persone coinvolte nei fatti che hanno determinato la sanzione stessa (ad es. violenza sessuale), nel qual caso

nelle eventuali comunicazioni andranno omissi i dati inerenti all'identità delle persone coinvolte.

6.2.19. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

7. Organi competenti a comminare le sanzioni

7.1. Le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola vengono comminate, in caso di comportamenti lievi, dal docente che li ha rilevati e, nei casi di comportamenti scorretti di una certa rilevanza o che si verificano ripetutamente, dal Dirigente Scolastico.

7.2. Le sanzioni connesse a fatti gravi ma che non comportino l'allontanamento dalla scuola sono irrogate dal Consiglio di Classe.

7.3. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni sono irrogate dal Consiglio di Classe; quelle che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono comminate dal Consiglio di Istituto.

7.4. Il Consiglio di Classe, convocato per valutare il comportamento scorretto di uno studente e per decidere il provvedimento opportuno, viene presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

7.5. Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, opera con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione da parte dei genitori degli alunni sanzionabili qualora dovessero fare parte dell'organo, i quali potranno, per l'occasione, essere sostituiti da altri rappresentanti aventi diritto.

7.6. Le sanzioni connesse a mancanze disciplinari, commesse sia da candidati interni che esterni, durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla relativa Commissione di esame.

8. Comportamenti sanzionabili, sanzioni e organi deputati a comminarle

N°	CATEGORIE COMPORTAMENTI SANZIONABILI	COMPORTAMENTI SPECIFICI	NATURA (GRAVITÀ, INTENZIONALITÀ E RECIDIVITÀ) DEL COMPORTAMENTO	SANZIONI	ORGANI CHE COMMINANNO LE SANZIONI
8.1.1.1	Comportamenti scorretti verso le persone	Aggressione verbale e/o fisica nei confronti di docenti, personale ATA, Dirigente	Lieve	Annotazione scritta sul registro elettronico. Richiamo verbale.	Docente Dirigente Scolastico
8.1.1.2.			Grave e ripetuto	Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità. Sospensione oltre 15 giorni/attività a favore della Comunità.	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto
8.1.2.1.		Aggressione verbale e/o fisica nei confronti di compagni/e	Lieve	Richiamo orale. Annotazione sul registro elettronico	Docente Docente
8.1.2.2.			Di una certa gravità e/o ripetuto	Richiamo orale Ammonizione comunicata per scritto alla famiglia.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico
8.1.2.3.			Grave e/o ripetuto	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe

8.1.2.4.			Molto grave	Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Istituto
8.1.3.1.		Comportamento pericoloso che potrebbe provocare infortuni a persone	Lieve	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
8.1.3.2.			Grave e/o ripetuto	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità.	Consiglio di Classe
8.1.4.1.		Linguaggio non consono all'ambiente scolastico	Lieve	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
8.1.4.2.			Grave e/o ripetuto	Convocazione genitori. Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
8.1.5.1.		Atto di bullismo	Lieve	Richiamo verbale (orale). Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
8.1.5.2.			Grave e/o ripetuto	Sospensione fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe
8.2.1.1	Comportamenti scorretti verso la comunità scolastica e le sue regole	Disturbo lezioni	Lieve	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente

8.2.1.2.			Grave e/o ripetuto	Richiamo orale. Convocazione genitori. Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
8.2.2.1.		Utilizzo spazi non consentiti	Lieve	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
8.2.2.2			Grave e/o ripetuto	Richiamo orale. Convocazione genitori. Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
8.3.1.1	Comportamenti scorretti rispetto al proprio ruolo di studente	Assenze non giustificate	Lieve	Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente
8.3.1.2.			Ripetuto	Convocazione genitori. Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
8.3.2.1.		Assenze strategiche in vista di interrogazioni	Saltuario	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
8.3.2.2			Ripetuto	Convocazione genitori.	Dirigente

				Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento.	Scolastico Consiglio di Classe
8.3.3.1.		Ritardo non giustificato	Saltuario	Richiamo verbale (orale)	Docente
8.3.3.2.			Ripetuto	Annotazione scritta su registro elettronico. Convocazione genitori. Convocazione studente e genitori.	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
8.3.4.1.		Rientro in aula, dopo l'intervallo, in ritardo	Saltuario	Richiamo orale.	Docente
8.3.4.2.			Ripetuto	Annotazione scritta su registro elettronico. Convocazione genitori. Convocazione studente e genitori.	Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
8.3.5.1.		Copiatura compiti	Unico/Saltuario	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico. Annullamento prova.	Docente Docente Docente
8.3.5.2.			Ripetuto	Convocazione genitori. Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
8.3.6.1.		Allontanamento	Unico	Convocazione genitori.	Docente

		dalla scuola non autorizzato		Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente
8.3.6.2.			Ripetuto	Convocazione genitori. Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
8.3.7.1.		Falsificazione firme	Unico	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
8.3.7.2.			Ripetuto	Convocazione genitori. Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento. Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
8.3.8.1.		Comportamento trasgressivo durante i viaggi di istruzione e le visite guidate	Lieve	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
8.3.8.2.			Grave e/o ripetuto	Convocazione genitori. Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
8.4.1.1.	Comportamenti	Danni provocati a	Lieve	Richiamo orale.	Docente

	scorretti verso gli ambienti e i beni esistenti	strutture, infrastrutture, strumenti e oggetti		Annotazione su registro elettronico. Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetto.	Docente Dirigente Scolastico
8.4.1.2.			Grave	Convocazione genitori. Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetti. Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
8.4.2.1.		Imbrattatura/scritte dei/sui locali interni o esterni dell'Istituto, incisioni e/o scritte su arredi	Lieve	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico. Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione	Docente Docente Dirigente Scolastico

				oggetto.	
8.4.2.2.			Grave/ripetuto	Convocazione genitori. Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetto. Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento. Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità scolastica riparazione/sostituzione oggetto.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
8.5.1.1.	Comportamenti scorretti nell'uso dei media digitali	Uso improprio di strumenti digitali a disposizione, che comportino distrazione dalle lezioni	Saltuario	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente
8.5.1.2.			Ripetuto	Qualora lo strumento sia un cellulare o altro strumento personale non previsto dall'Istituto, ritiro fino al termine della lezione. Richiamo verbale.	Docente Dirigente

				<p>Convocazione genitori.</p> <p>Riduzione fino a tre punti del voto di comportamento. Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità scolastica.</p>	<p>Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe</p>
8.5.2.1.		Uso non consentito del cellulare o di altri dispositivi (IPOD...) durante le lezioni	Saltuario	Ritiro momentaneo del dispositivo, consegna dello stesso in Segreteria e annotazione scritta su registro elettronico.	Docente
8.5.2.2.			Ripetuto	Ritiro del dispositivo e convocazione genitori. Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento. Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
8.5.3.1.		Uso di dispositivi digitali (cellulari, tablet...) per copiare	Unico	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente

		durante verifiche		Annullamento prova.	Docente
8.5.3.2.			Ripetuto	Convocazione genitori. Riduzione fino a tre punti del voto di comportamento. Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe Consiglio di classe
8.5.4.1.		Accesso non consentito ad internet	Unico/saltuario	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente
8.5.4.2.			Ripetuto	Richiamo orale. Convocazione genitori. Riduzione fino a tre punti del voto di comportamento. Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe Consiglio di

				fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	classe
8.5.5.1.		Accesso a siti non attinenti ad argomenti culturali/scolastici (pornografici, ludici...)	Unico	Sospensione dell'uso dello strumento. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente
8.5.5.2.			Ripetuto	Richiamo orale. Convocazione genitori. Riduzione fino a tre punti del voto di comportamento Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe Consiglio di classe
8.5.6.1.		Riprese non consentite, in formato audio/video, di lezioni e docenti	Unico	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente

8.5.6.2.			Ripetuto	<p>Richiamo orale.</p> <p>Convocazione genitori.</p> <p>Riduzione fino a tre punti del voto di comportamento.</p> <p>Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni.</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità scolastica.</p>	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe</p>
8.5.7.1.		Collocazione di materiale denigratorio nei confronti di docenti, personale ATA, Dirigente, compagni su Web/social network	Unico	<p>Richiamo orale.</p> <p>Annotazione su registro elettronico.</p>	<p>Docente</p> <p>Docente</p>
8.5.7.2.			Ripetuto e/o grave	<p>Richiamo orale.</p> <p>Convocazione genitori.</p> <p>Riduzione fino a tre punti del voto di comportamento.</p>	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>

				Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità Scolastica.	Consiglio di classe
8.6.1.1.	Reati	Trasgressione divieto di fumo	Saltuario	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente
8.6.1.2.			Ripetuto	Richiamo orale. Multa in base alla normativa. Sospensione dalle attività fino a tre giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Dirigente Scolastico Dirigente scolastico Consiglio di classe
8.6.2.1.		Furto	Unico e non grave	Convocazione genitori e restituzione dell'oggetto sottratto.	Docente
8.6.2.2.			Grave e/o ripetuto	Riduzione da uno a tre punti del voto di comportamento e restituzione oggetto/somma sottratta. Sospensione dalle attività fino a tre giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di Classe Consiglio di Classe
8.6.3.1.		Consumo sostanze	Unico	Convocazione genitori.	Dirigente

		psicotrope			Scolastico
8.6.3.2.			Ripetuto	Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni superiore a quindici giorni.	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto
8.6.4.1.		Spaccio sostanze psicotrope	Unico	Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.	Consiglio di Classe
8.6.4.2.			Ripetuto	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni superiore a quindici giorni.	Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto

9. Procedimento disciplinare

9.1. Il procedimento disciplinare a carico degli alunni, essendo azione di natura amministrativa, è normato dalla Legge n. 241/90 (con relative modifiche), che prevede le seguenti operazioni: avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa e obbligo di esplicitazione della motivazione.

9.2. Nel caso di ammonizione verbale - orale e/o scritta - va rilevato il comportamento, richiamando la regola trasgredita; vanno inoltre richieste allo studente le motivazioni inerenti al comportamento assunto e, auspicabilmente, va concordata una soluzione con il coinvolgimento responsabile dello studente.

9.3. Le proposte di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione verbale (orale e scritta) devono essere inoltrate, da parte di docenti e personale ATA che hanno rilevato i comportamenti scorretti, per iscritto o verbalmente, al Dirigente Scolastico, il quale provvederà a irrogare la corrispondente sanzione prevista o a convocare gli organismi competenti per l'assunzione di opportune decisioni in merito.

9.4. Il Dirigente scolastico, in relazione alle proposte di sanzioni di cui al punto precedente, deve dare corso all'istruttoria entro cinque giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutta la documentazione possibile, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dello studente implicato e/o dell'adulto che propone la sanzione. Al termine della fase istruttoria riunisce l'organismo competente (Consiglio di classe/Consiglio di Istituto), dando contestuale avviso alla famiglia, anche se l'Alunno/a è maggiorenne, e delibera la sanzione entro dieci giorni dalla data dell'evento. La deliberazione deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.

9.5. Degli incontri degli organi chiamati a valutare i comportamenti sanzionabili va redatto un verbale, che deve contenere i seguenti elementi: descrizione del comportamento scorretto, controdeduzioni dello studente, natura della sanzione, eventuale conversione della stessa in attività a beneficio della comunità (scolastica o territoriale) per i casi previsti nella tabella riportata al precedente punto 8..

9.6. Ogni reato va denunciato dal Dirigente Scolastico, su segnalazione scritta del personale docente e ATA che l'ha rilevato, alla competente autorità giudiziaria.

10. Impugnazioni

10.1. Organo di garanzia interno all'Istituto

10.1.1. Contro le sanzioni disciplinari riportate al punto 8. è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni

dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato da questo Regolamento.

10.1.2. L'Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori. Esso dura in carica un anno scolastico; i membri possono essere riconfermati.

10.1.3. Il Collegio Docenti può proporre una rosa di docenti come possibili membri effettivi o supplenti dell'Organo di Garanzia; la designazione del membro effettivo e di quello supplente spetta, comunque, al Consiglio di Istituto.

10.1.4. All'inizio dell'anno scolastico, in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, vanno eletti due genitori membri effettivi e due supplenti che faranno parte dell'Organo di garanzia.

10.1.5. Nel caso in cui sia necessario convocare l'Organo di Garanzia durante il periodo precedente lo svolgimento delle elezioni, restano in carica i rappresentanti eletti/designati l'anno precedente.

10.1.6. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

10.1.7. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se assunte a maggioranza, a prescindere dal numero dei partecipanti. Le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti.

10.1.8. L'Organo di Garanzia decide - su eventuale richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che dovessero insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione di questo Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

10.1.9. La sanzione comminata dagli organi di Istituto viene eseguita e resta in vigore, pur in pendenza di impugnazione per reclamo all'Organo di Garanzia regionale di cui al punto 10.2., fino all'eventuale accettazione da parte di quest'ultimo delle ragioni addotte dai soggetti ricorrenti.

10.2. Organo di Garanzia regionale

10.2.1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente specificatamente delegato, decide in via definitiva sui ricorsi presentati dagli studenti (o dai rispettivi genitori) in merito alle sanzioni ricevute e contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

10.2.2. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Tale organo resta in carica per due anni scolastici.

10.2.3. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e del Regolamento disciplinare/Statuto delle Studentesse e degli Studenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

10.2.4. Il parere di cui al comma 10.2.2. è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di cui al comma 10.2.2. abbia avviato attività istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

10.2.5. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.